

Verbale Assemblea Socie

572/2022
17 GEN 2023

L'assemblea del 21 dicembresi apre alle ore 20,00 con il seguente ordine del giorno:-----

- 1) relazione introduttiva di Maria Pia Vigilante;-----
- 2) presentazione delle proposte di modifica dello Statuto finalizzate all'adeguamento previsto dalla riforma del terzo settore come richiesto dalla Regione Puglia (dibattito e votazione)-----

Nella relazione introduttiva la Presidente espone la necessità di provvedere alla modifica dello Statuto in maniera conforme a quanto richiesto dalla Regione Puglia per l'iscrizione nel Registro Unico Terzo Settore. In primo luogo l'Associazione perderà la dicitura "onlus": la nuova denominazione sarà "APS Giraffa". In secondo luogo, laddove vi sia la mera citazione dell'articolo di legge sarà sostituito con l'espressa previsione di quanto in essi statuito.

Aperta la discussione sulle modifiche allo Statuto dell'associazione per l'adeguamento alle norme del terzo settore.-----

Viene data lettura delle proposte di modifica e, a seguito di discussione, viene messo in votazione:-----

l'assemblea, in via preliminare da atto che per la modifica richiesta ci si può avvalere della maggioranza semplificata dell'assemblea poiché trattasi di mero recepimento ed adeguamento alle norme del terzo settore, approva all'unanimità le modifiche allo statuto che si allega al presente verbale quale parte integrante dello stesso.-----

L'assemblea si chiude alle ore 22,00-----



GiraffaOnlus

La Presidente Avv.ta Maria Pia Vigilante

La Segretaria Dott.ssa Paola Rizzo

Maddalena Giannini

Olga Diasparro

Rubina D'Errico

Angela Di Liso

Rosa Maria Scorese

Annalisa De Tullio

Mara Favia

Rasa Tamuliunaite

Alessandra Rizzi

Delia Barone

Alessia Neviera

Anna Maria Minunno

Anna Losurdo

Maria Pia Vigilante

Paola Rizzo

Maddalena Giannini

Olga Diasparro

Rubina D'Errico

Angela Di Liso

Rosa Maria Scorese

Annalisa De Tullio

Mara Favia

Rasa Tamuliunaite

Alessandra Rizzi

Delia Barone

Alessia Neviera

Anna Maria Minunno

Anna Losurdo

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

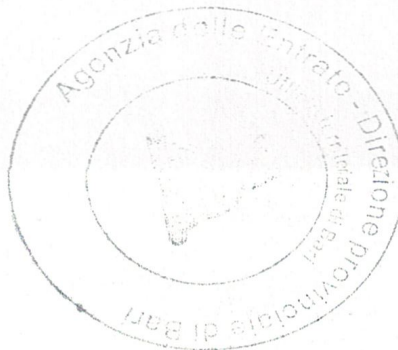
La presente copia è conforme all'originale informatico
presentato presso l'Ufficio e registrato

17 GEN. 2023 IN **306** serie **3**

ESENTE

L'Incaricato (*)
Rocco DAMATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE



**STATUTO G.I.R.A.F.F.A (GRUPPO INDAGINE
RESISTENZA ALLA FOLLIA FEMMINILE) APS ONLUS**
approvato nell'assemblea del 21 dicembre 2022

Art. 1 – Denominazione e finalità

E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Bari, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata " G.I.R.A.F.F.A. Gruppo Indagine Resistenza Alla Follia Femminile APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione " Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio ai sensi di legge.

APS Giraffa si è costituita il 4 febbraio 1997 con il nome G.I.R.A.F.F.A. ed affonda le sue radici nel gruppo di difesa della donna denominato all'inizio gruppo di auto mutuo aiuto e, in generale, nello sviluppare, promuovere, attivare, gestire iniziative a favore delle donne in condizione di disagio connesso a situazioni psicotiche invalidanti, di devianza, di degradi o grave disagio economico - familiare o di emarginazione sociale nonché di contrastare la violenza maschile agita ai danni delle donne e minori, le discriminazioni reiterate ai danni delle donne e gli stereotipi di genere. Il tutto per valorizzare l'identità della cultura femminile e favorire le forme di espressione inerenti alle tematiche ed ai percorsi della identità femminile promuovendo iniziative ed attività

culturali, sociali, assistenziali, riabilitative, informative, formative, terapeutiche e ricreative.

Le donne di Giraffa rinnovano il patto fondativo dell'associazione, riconoscendone storia e tradizione di cui resta la ampia documentazione dei progetti effettuati nell'archivio dell'associazione. Di conseguenza le donne di Giraffa di fronte al riposizionamento del dominio maschile confermano il contrasto al patriarcato in tutte le sue forme poiché considerano come condizione di civiltà umana il rispetto e l'inviolabilità del corpo nella sua dimensione sessuata ed autodeterminata, contro ogni forma di sfruttamento e mercificazione.

Art. 2 –sede

APS Giraffa ha sede in Bari , alla Via Napoli n. 308. Essa utilizzerà nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o acronimo “ONLUS” finché non avverrà la trasmigrazione effettiva nel Registro Nazionale.

Art 3 – Oggetto sociale

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 avvalendosi in modo prevalente della prestazione delle associate finalizzate, fra le altre, alle seguenti attività:

- attività culturale di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali di cui al presente articolo;
- formazione extra scolastica;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del seguente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle volontarie afferenti all'Associazione. Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo alle proprie associate nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione stessa.

L'oggetto sociale dell'Associazione coincide con la piena realizzazione della soggettività femminile ed il perseguimento

delle finalità di cui all'art.1. L'associazione può esercitare, tra le altre, le attività di promozione, organizzazione, elaborazione di carattere culturale, sociale, formativo; può porre in essere iniziative concrete, innanzi ad organi istituzionali e giurisdizionali regionali, nazionali ed internazionali ai fini della tutela, promozione e valorizzazione delle donne. Può instaurare rapporti di dialogo, confronto, collaborazione e sinergia, in tutte le forme consentite, con altri organismi omologhi a livelli regionale, nazionale ed internazionale nonché con Enti ed istituzioni, pubbliche e private con finalità sociali, culturali e scientifiche.

Può porre in essere attività tese a sostenere il superamento delle difficoltà delle donne che hanno subito violenza da parte degli uomini; può porre in essere attività in casi di femminicidio, di atti persecutori, molestie sessuali anche nei luoghi di lavoro, discriminazioni legate al genere nell'accesso o nel mantenimento del rapporto di lavoro o, comunque, in tutti gli ambiti previsti nel Testo Unico sulle Pari Opportunità n.198/2006, ivi compresa la rappresentazione del corpo della donna in tutte le sue forme mediatiche o l'uso del linguaggio sessista e discriminatorio che ne offenda la dignità.

L'associazione può promuovere un centro di documentazione e di biblioteca specializzata sui temi della identità femminile e della salute della donna; può proporre forme, spazi, attività atte ad individuare risposte nuove nel campo della salute conformi

alle necessità espresse dalle donne, ogni forma di intervento atta a reperire risorse per una gestione specifica della donna. Ed in particolare: ricerca ed applicazione di metodi ed attività per il raggiungimento del benessere psicofisico delle donne quali attività di recupero corporeo, terapie naturali, alimentazione, strutture di accoglienza, ecc.

L'associazione può promuovere contatti con Associazioni femminili regionali, nazionali ed internazionali. Può produrre ricerche storiche, cliniche, scientifiche su temi, problematiche, movimenti, ecc. utili ai fini di una migliore e più diffusa conoscenza dello specifico femminile.

L'associazione può promuovere iniziative atte al reperimento di attività lavorative qualificanti per le donne, in collaborazione con cooperative, associazioni, enti pubblici, ecc.

L'associazione può deliberare di costituirsi parte civile nei processi penali dove la donna sia parte offesa e sia stata lesa la sua autodeterminazione in tutte le forme di violenza (economica, fisica, psicologica, sessuale, stàlking, negli omicidi -fenninicidi, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, mutilazioni, violenza privata, tratta delle donne a fine di sfruttamento sessuale ovvero tratta collegata alle fattispecie dell'economie illegali, ed in tutti quegli atti discriminatori che costituiscono anche reato contro la incolumità personale, la libertà e la parità di genere.

L'associazione promuove la tutela dei diritti civili.

Tali attività dovranno essere perseguite anche attraverso l'attivazione di mostre, conferenze, pubblicazione di libri, riviste e giornali, la gestione di seminari, convegni, pubbliche feste, sulle problematiche femminili all'interno delle Istituzioni ecc, promuovendo la più ampia ricerca di consensi, di collaborazione e di partecipazione da parte delle donne, delle Associazioni femminili nazionali, internazionali e regionali, utili per perseguire i fini di cui in premessa.

L'associazione può partecipare a bandi pubblici o privati regionali, nazionali ed internazionali, e può compiere gli atti necessari per realizzare le finalità perseguite.

Art 4 – Socie

Possono diventare socie dell'Associazione tutte coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socia è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – La domanda di ammissione a socia deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione della sociale è annotata nel libro soci.

Art. 6 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessata specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socia entro 60 giorni

ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esami la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art 7- Diritti e doveri delle socie

Le socie hanno diritto di essere informate su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere elette alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascuna socia ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi alla presidente e da evadersi entro 15 giorni. Esse hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associazione ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. Le socie hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Le socie che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Le cariche di Giraffa sono incompatibili con analoghi incarichi di rappresentanza presso partiti politici. Il voto è personale.

Il rapporto associativo oltre che per decesso della socia si risolve per esclusione e per decadenza.

Il recesso avviene per iscritto mediante comunicazione scritta all'Assemblea. L'esclusione può essere disposta previa acquisizione dell'istruttoria espletata dal comitato direttivo. Essa

deve essere comunicata per iscritto all'associata insieme alle motivazioni ratificate dall'assemblea.

Art 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

Assemblea delle socie

Comitato Direttivo e/o di Gestione

Tesoriera

Revisore Dei Conti

Tutte le cariche devono intendersi svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese affrontate per compiti istituzionali (viaggi, convegni e pernotti).

Art 9 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea è convocata per iscritto dal Comitato direttivo almeno una volta all'anno per discutere e approvare il programma annuale di attività, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'ammissione di nuove socie e l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dell'associate presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altra aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero delle intervenute. Ciascuna aderente può essere latore di una sola delega.

Le elezioni avvengono su proposizione motivata. E' validamente costituita qualunque sia il numero delle presenti.

Partecipano all'assemblea con poteri di voto le donne in possesso della tessera annuale. L'assemblea propone gruppi di lavoro su temi emergenti, verifica e valorizza i gruppi di lavoro su temi consolidati quali corpo- lavoro, archivio, violenza, comunicazione, reperimento risorse.

Le decisioni sono adottate dalla maggioranza delle associate presenti. Per le elezioni alle cariche sociali sono ammessi i voti per delega limitatamente ad una delega per ciascuna socia ordinaria. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate e con il voto favorevole della maggioranza delle presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate.

Art.10 - Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, le componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione della cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dalla Segretaria del'Assemblea e sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria stessa.

Il Comitato direttivo è tenuto a convocare l'assemblea qualora ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo delle socie ordinarie.

Valuta annualmente il lavoro realizzato dagli organi e può eventualmente provvedere alla sostituzione delle loro componenti dimissionarie.

Art 11 Assemblea Straordinaria

E' indetta assemblea straordinaria per In via straordinaria
l'assemblea delibera:

sulle richieste di modifica dello Statuto;

sullo scioglimento dell'Associazione;

Le modifiche dello Statuto dell'Associazione richiedono il voto favorevole del più del 50% (cinquanta per cento) delle socie.

Art 12 - Comitato direttivo e/o di gestione

Il comitato direttivo è composto da un numero di socie variabile tra le tre e le quindici; è eletto dall'assemblea, rimane in carica tre anni e può essere rieletto; ne fa parte di diritto la Presidente.

Esso si riunisce ogni volta che la Presidente ne faccia richiesta, nonché ne facciano richiesta almeno tre componenti, e comunque almeno quattro volte all'anno.

Al Comitato direttivo e/o di gestione spetta l'attuazione dei programmi di attività deliberati dall'assemblea secondo indicazioni e entro limiti discrezionali stabiliti dall'Assemblea stessa; esso stende la relazione annuale dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art 13 - Rappresentanza legale dell'Associazione

La rappresentanza legale dell'associazione spetta alla Presidente.

La Presidente è eletta dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La presidente, può, se necessario, essere sostituita da una delegata scelta tra le componenti del Comitato direttivo o di gestione.

Art 14 - La Tesoriera

La tesoriera ha il compito del reperimento delle risorse in collaborazione con le altre socie; si occupa della destinazione dei fondi a disposizione per l'attività ordinaria e straordinaria dell'associazione; opera in stretto raccordo con il comitato direttivo che autorizza le proposte di spesa.

Redige i bilanci annuali: preventivo e consuntivo che sottopone al direttivo.

Art 15 - Le revisore dei conti

Le revisore dei conti, in numero di due, proposti dal Coordinamento nazionale, anche tra donne non iscritte all'associazione, hanno il compito di supervisione del lavoro amministrativo a garanzia della regolarità contabile dell'associazione, attestano la regolarità del bilancio consuntivo presentando una propria relazione al Coordinamento e durano in carica tre anni.

Art 16 - Riserva d'uso della denominazione e del logo tipo di G.I.R.A.F.F.A

Giraffa è titolare esclusiva del logo tipo. L'uso del logo-tipo è riservato a Giraffa, ai suoi Organi, alle strutture

dell'associazione previste dallo Statuto le quali sono tenute ad avvalersene solo per le attività associative ed in ogni altro ambito ove sia necessario identificare con chiarezza l'associazione.

Al fine di promuovere iniziative, convegni, mostre e/o progetti a carattere sociale Giraffa può concedere in uso il logo ad eventuali soggetti esterni all'Associazione.

E' vietato l'utilizzo del logo da parte di enti, associazioni, o altri soggetti a qualsiasi titolo, se non a seguito di concessione d'uso o patrocinio.

Art 17 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, da contributi, donazioni, erogazioni o lasciti di associate o di terzi; dagli utili derivanti dalle attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che le destinazioni o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' altresì previsto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 18 - Risorse dell'Associazione



GiraffaOnlus

Le risorse dell'associazione sono le entrate dell'autofinanziamento; le contribuzioni volontarie delle singole, dei gruppi e di terzi; i contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche o private; i contributi dell'unione Europea o di organismi internazionali; le entrate derivanti da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali; le entrate da attività culturali, formative, commerciali, e da attività promozionali anche in collaborazione con soggetti privati e finalizzate agli obiettivi statutari.

Art 19 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dall'assemblea con la presenza di almeno 3/4 delle socie ordinarie e con voto unanime.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra le socie ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve alle socie.

Art 20 - Controversie fra socie

Ogni controversia tra l'associazione e le socie, o tra le socie stesse sarà risolta da tre arbitre amichevoli compositrici, nominate una per parte e la terza di comune accordo, fra le



GiraffaOnlus

prime due, o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Bari al quale spetterà pure la nomina dell'arbitro di quella parte che, invitata a farlo, non vi avesse provveduto entro trenta giorni dalla richiesta. Le Arbitre giudicheranno secondo equità, senza formalità di rito.

Art 21 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Terzo settore e del Codice civile.